

Condizioni Generali di Assicurazione

Premessa

Le seguenti condizioni (modello FAMIGL 2 ed. 04/2008) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FAMIGL 1 ed. 04/2008. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Definizioni valide per tutte le Sezioni di polizza

- Abitazione:** i locali, indicati in polizza, situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, adibiti a civile abitazione, comprese eventuali quote dell'immobile di proprietà comune e relative dipendenze, che compongono:
appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con proprio accesso all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile.
villetta a schiera o appartamento indipendente: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall'esterno dell'immobile.
villa singola: immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolato da altri.
- Animali domestici:** cani, gatti, cavalli da sella, animali d'affezione o da cortile escluso rettili o quelli ad uso professionale. Per la sezione "Animali domestici" garanzia "Rimborso spese veterinarie", si intendono esclusivamente cani o gatti.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Bagaglio:** i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi, e gli articoli d'uso personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio.
- Cassaforte:** mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente:
- a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- di peso non inferiore a 200 Kg.
- Codice delle Assicurazioni:** il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
- Contenuto:** mobilio, arredamento e quanto serve in genere per uso domestico, personale o inerente l'abitazione, mobile per natura o destinazione, di proprietà dell'assicurato o di terzi, riposti nell'abitazione assicurata o nelle relative pertinenze, anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli). Nel contenuto si definiscono inoltre:
cose tecniche: apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non facenti parte dell'immobile
cose di pregio: quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore sia superiore a 500 euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto.
cose professionali: mobilio, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell'ufficio o studio professionale costituente un tutt'uno con l'abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall'assicurato.
gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.
valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l'abitazione assicurata.
Qualora l'assicurato sia locatario dell'abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo stesso all'abitazione stessa.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni.
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
- Cristalli:** tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell'abitazione costituenti la dimora abituale.
- Difficoltà edili:** **normale:** immobile con normale accessibilità e utilizzo di mezzi meccanici.
difficoltoso: immobile con difficoltà di accesso o di utilizzo di mezzi meccanici, per ragioni di traffico o di mancanza di spazio, o posto in ambiente di montagna tra 800 metri e 1.200 metri s.l.m.
molto difficoltoso: immobile con notevole difficoltà di accesso o di utilizzo di mezzi meccanici, per ragioni di traffico o di mancanza di spazio, o con difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari per la costruzione o posto in ambiente di montagna al di sopra di 1.200 metri s.l.m.
- Documenti personali:** la carta d'identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.





Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Finiture:	economico: abitazione con elementi costruttivi e rifiniture complessivamente di livello inferiore rispetto allo standard medio. medio: abitazione con elementi costruttivi e rifiniture complessivamente di livello medio, compresa eventuale presenza di impianto aria condizionata, impianto allarme, doppi vetri e porta blindata. signorile: abitazione con elementi costruttivi e rifiniture complessivamente superiori allo standard medio quali prospetti di facciate decorate, lapidei pregiati, piscina, impiego di marmi o di legni nobili, parquet oltre 2/3 delle superfici, pavimenti alla veneziana con disegni, pareti con stucchi, affreschi o trompe l'oeuil, filodifusione, impianti domotici e/o cablaggio ecc. o con vincoli storici.
Franchigia:	la parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
Immobile:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi fotovoltaici; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento (compresi pannelli solare termico), ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purchè rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l'area e le pavimentazioni all'aperto. Sono considerati immobile le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze ancorché separate. L'immobile deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o in muratura (in base a quanto indicato in polizza alla voce "Struttura"), pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l'uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/5 del totale delle pareti esterne e dell'area coperta. L'immobile deve infine presentare le finiture, le difficoltà edili ed il numero di piani indicati in polizza. L'immobile, di cui fa parte l'abitazione assicurata, deve essere adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, supermercati, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.
Implosione:	repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni/alluvioni:	fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini. L'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; l'alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intervento chirurgico:	l'atto medico, con diretta finalità terapeutica, cruento, realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture.
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale:	la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Materiali incombustibili:	sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Metri quadrati:	la superficie interna dell'abitazione, muri interni compresi, più 1/2 della superficie dei balconi, box, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e ogni altra dipendenza.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nell'abitazione indicata in polizza.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Piani:	totale del numero di piani, ivi compresi sottotetti, mansarde, seminterrati ed interrati, esclusi quelli non abitabili.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Prima casa:	l'abitazione adibita a dimora abituale dell'assicurato.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso:	azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Scippo:	sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.





- Scoperto:** la parte di danno indennizzabile, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
- Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- Seconda casa:** l'abitazione adibita a dimora non abituale dell'assicurato, ovvero locata a terzi.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Terremoto:** il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- TUA:** l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI).
- Valore intero:** forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza. Quindi **se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ. (c.d. regola proporzionale).**
- Tale regola proporzionale non è operante:
- qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 15%, non sia inferiore a quello accertato al momento del sinistro;
 - in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.
- Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.**
- Vetro antisfondamento:** vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l'assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, se-

condo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Indicizzazione

Qualora indicato in polizza SI nella casella "Indicizzata", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- **alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;**
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 10 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata,





nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 11 – Proroga, disdetta e variazione del premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 12 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo o risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno suc-

cessivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso TUA rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 13 – Foro Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 16 - Franchigia frontale

Le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo, che resta in ogni caso a carico dell'assicurato.

Speciali condizioni

Art. 17 – Trasloco

In caso di trasloco definitivo dalla Prima Casa assicurata ad un'altra le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, sia nell'abitazione dichiarata nella scheda di polizza che in quella adibita a nuova dimora, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo all'inizio del trasloco, **previa comunicazione scritta a TUA.**

Le garanzie per i danni all'abitazione ed al contenuto subiti nella nuova dimora operano nei termini, limiti di indennizzo ed esclusioni previste per la prima casa, integrate da quanto segue:

- la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale relativa alla sezione "Danni ai beni" di cui all'Art. F.2 e pertanto si conviene che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto;
- la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative alla precedente dimora;
- **l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro ed il massimo di 2.500 per ogni sinistro indennizzabile.**
- **l'esclusione dei danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;**
- **la non operatività delle garanzie qualora la nuova ubicazione**

non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano o nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ;

- **la non operatività della garanzia Terremoto qualora sottoscritta.**

Trascorso tale periodo la presente garanzia cesserà di ogni effetto. Qualora il contraente intenda assicurare la nuova dimora e/o il relativo contenuto dovrà farne specifica richiesta.

Art. 18 – Festività natalizie e matrimonio

Le somme assicurate per il Contenuto, per la sola Prima Casa, di cui alle sezioni "Danni ai beni" e "Furto e altri eventi", qualora operanti, si intendono automaticamente incrementate del 10%, **salvo che per i gioielli e i valori**, nei seguenti casi:

- dalle ore 24 del giorno 7 dicembre di ogni anno, fino alle ore 24 del giorno 6 gennaio seguente;
- dalle ore 24 del 10° giorno antecedente il matrimonio e fino alle ore 24 del 20° giorno successivo al matrimonio, accertato sulla base delle documentazioni previste dalle vigenti norme in materia.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Responsabilità Civile

Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

Art. A.1 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. A.2 o dal presente articolo** è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- conduzione della prima casa;
- conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d'albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
- uso degli apparecchi domestici;
- danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
 - del Contenuto dell'assicurato, o di cose da lui detenute, comprese l'autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell'assicurato;
 - derivante dall'uso della dimora saltuaria (camere d'albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell'abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi.

Relativamente a tale garanzia, per danni a cose, il massimale di polizza si intende ridotto al 20% e comunque col massimo di 400.000 euro;

- danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. **Relativamente ai collaboratori di fatto, il massimale di polizza si intende ridotto al 50% e comunque con il massimo di 500.000 euro;**
- fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
- fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
- organizzazione di feste familiari o tra amici;
- proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, **limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;**
- pratica di attività sportive in genere;
- proprietà ed uso di mezzi non a motore:
 - biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
 - imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
- attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio;
- attività di volontariato;
- detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, **purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l'esercizio della caccia;**
- proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico **a condizione**

- che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, **purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza;**
- da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli **con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso;**
- proprietà o uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche; **relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli.**

Per le prestazioni di cui alle lettere r) e s) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 50.000 euro e la franchigia di cui all'Art. 16 si intende elevata a 1.000 euro.

Infine, con riferimento ai minori:

- fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell'assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
- la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
- fatto dei figli minori dell'assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L'assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all'insaputa dell'assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La garanzia opera pertanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;**
- la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all'assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, **con l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso.**

Art. A.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- previsti dalla garanzia "Responsabilità civile – Conduzione immobile in affitto"**, salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera d.2;
- a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo**, salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettere d.1 e d.2;
- derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;**
- derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;**
- da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, del-taplano, parapendio e sport aerei in genere;**
- da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;**
- da furto;**
- salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera l.2), t) e x) **per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;**
- subiti da collaboratori di fatto**, salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera e);
- da detenzione o da impiego di esplosivi;**
- derivanti dall'esercizio della caccia;**
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;**
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità**





solidale con terzi dell'assicurato;

- 14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall'Art. A.1 lettera r);
- 18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 19) connessi con l'utilizzo di internet;
- 20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pe-

- cuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.

Responsabilità civile – Animali domestici

Art. A.3 – Oggetto della garanzia

La garanzia di cui all'Art. A.1 è estesa alla proprietà, possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia.

Si intende altresì compreso l'uso dei cani per l'esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.

Qualora il danno derivi da cani che:

- a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
- b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano

spiccate attitudini aggressive;

la franchigia di cui all'Art. 16 si intende elevata a 500 euro.

Art. A.4 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.);
- 2) derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina;
- 3) causati da animali non domestici;
- 4) conseguenti a uso professionale.

Responsabilità civile – Proprietà dell'abitazione

Art. A.5 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà dell'abitazione indicata in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. A.6** è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell'abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura, **sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso ed ampiezza complemento dell'abitazione;**
- b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, **con applicazione di una franchigia pari a 200 euro;**
- c) qualora l'abitazione faccia parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, **escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza;**
- d) responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell'abitazione assicurata. **In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essi previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 90 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);**
- e) responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosio-

ne, esplosione e scoppio dell'abitazione assicurata. **Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, il massimale di polizza si intende ridotto al 20% e comunque col massimo di 400.000 euro;**

- f) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.
- g) qualora non già assicurato con la garanzia "Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli" la presente garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, **purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza.**

Per le prestazioni di cui alle lettere f) e g) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 50.000 euro e la franchigia di cui all'Art. 16 si intende elevata a 1.000 euro.

Art. A.6 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. A.5;
- 2) da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate;
- 3) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- 4) derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. A.7 – Dichiarazione relativa ai metri quadri

Fermo quanto disciplinato dagli Artt. 1, 3 e 4, qualora al momento del sinistro i metri quadrati effettivi non superino quelli dichiarati in polizza di oltre il 15%, TUA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 cod. civ. ultimo comma, e dall'art. 1893 cod. civ. secondo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. Diversamente tali articoli troveranno integrale applicazione.

Art. A.8 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. A.16 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione di proprietà dell'assicurato situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.



Responsabilità civile – Conduzione immobile in affitto

Art. A.9 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., per danni materiali causati accidentalmente da incendio, implosione, esplosione, scoppio, fumo, ai locali (Prima casa o Seconda casa non presa occasionalmente in affitto) tenuti in locazione dallo stesso ed al Contenuto dell'abitazione indicata in polizza, qualora appartenano al proprietario dell'abitazione in affitto.

Responsabilità civile – Insegnanti/Tirocinanti

Art. A.12 – Oggetto della garanzia

Insegnanti

TUA si obbliga a tenere indenne l'insegnante indicato in polizza, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, compresi gli alunni, il personale non docente e gli altri insegnanti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di insegnante indicata in polizza.

TUA, inoltre, terrà indenne l'assicurato, nei limiti di quanto sopra, di quanto questi sia tenuto a pagare:

- alla Pubblica Amministrazione per eventuali azioni di rivalsa contro di lui esercitate per danni involontariamente cagionati a terzi e direttamente risarciti dalla pubblica Amministrazione;
- per danni a terzi causati dall'eventuale personale non docente che collabora funzionalmente con l'assicurato, **semprechè sussista la responsabilità civile di quest'ultimo**;
- per la temporanea funzione di ispettore, presidente o commissario d'esame, con incarico conferito dall'autorità competente;
- per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'assicurato a norma dell'art. 10 del D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche.

L'assicurazione è operante:

- nei limiti degli orari disposti dalle autorità scolastiche**, per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche nonché quelle ginnico/sportive, sia scolastiche che extrascolastiche, cui prendano parte gli alunni;
- sono comprese eventuali attività, non strettamente connesse con l'orario di lezione, ma finalizzate ad attività scolastiche,

Norme comuni alla sezione

Art. A.14 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, **TUA non risarcirà somma superiore a 3.000.000 euro in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione**;
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso**;
- qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Art. A.10 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia; inoltre la garanzia non opera per i danni previsti dall'Art. A.1 lettera b).

Art. A.11 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. A.16 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione in affitto situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.

anche se esercitate all'esterno dell'istituto, **semprechè siano autorizzate dall'autorità scolastica.**

- in occasione di gite scolastiche, visite guidate a musei, stabilimenti ed aziende, **purchè organizzate dalla scuola**, e durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, gli intervalli delle lezioni, la permanenza degli alunni nella scuola prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni.

Tirocinanti

TUA si obbliga a tenere indenne il tirocinante indicato in polizza, **nei limiti del massimale indicato**, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio indicata in polizza.

Art. A.13 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- per responsabilità amministrativa patrimoniale;**
- per attività non autorizzate dagli organi scolastici o dalle autorità scolastiche;**
- multe, penalità contrattuali e danni punitivi di qualunque natura;**
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e quelle sulle quali esegua dei lavori;**
- derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;**
- da attività produttiva o professionale svolte in USA o Canada;**
- da responsabilità civile professionale (esclusione operante per i Tirocinanti, non per Insegnanti).**

Art. A.15 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- i componenti del nucleo familiare;**
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
- le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).**

Art. A.16 – Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.





Denuncia e gestione del sinistro

Art. A.17 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, anche telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. A.18 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





Tutela Legale

Definizioni

A parziale deroga o integrazione delle "Definizioni valide per tutte le sezioni", relativamente alle garanzie della presente sezione "Tutela Legale" si definiscono:

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG Assicurazioni S.P.A.

con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.

tel. centralino 045/8290411

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557

fax invio successiva documentazione relativa

alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al **numero verde 800.508.008** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

Art. B.1 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito della vita privata per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Gli oneri di cui sopra sono:

- d) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- e) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. B.13 comma 4;
- f) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. B.13 comma 5;
- g) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. proc. pen.);
- h) le spese di giustizia;
- i) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territoriale competente ai sensi dell'Art. B.11 comma 3.

L'assicurato è tenuto a:

- j) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- k) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Art. B.2 – Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. B.1, vengono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione:**

- 1) **di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;**
- 2) **della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, salvo quanto indicato dall'Art. B.1 punto b);**
- 3) **della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.**

Non sono altresì valide:

- 4) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- 5) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- 6) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- 7) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- 8) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- 9) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- 10) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- 11) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- 12) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;**
- 13) **per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;**
- 14) **per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
- 15) **per vertenze contro TUA o ARAG.**

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di :

- 16) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- 17) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sono comunque esclusi i casi coperti dalle garanzie di cui agli Artt. B.3, B.4, B.5 e B.6.





Controversie lavoro dipendente

Art. B.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", **ferma l'esclusione di cui all'Art. B.2 punto 13) e le altre di detto articolo in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. B.2 punto 5), la garan-

zia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Controversie contrattuali e amministrative

Art. B.4 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", **ferme le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate per:

- a) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro, ferme le esclusioni di cui all'Art. B.2 punto 3) e 14)**;
- b) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- c) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicura-

zioni Previdenziali o Sociali;

- d) controversie relative ad inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, **sempreché il valore in lite sia superiore a 250 euro e inferiore a 26.000 euro**;
- e) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce;
- f) recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

Controversie Immobili

Art. B.5 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", **ferme le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili**, TUA assicura la Tutela Legale alle persone assicurate, in veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, costituente la prima o la seconda casa dell'assicurato, **purché da questi direttamente utilizzata ed indicata in polizza**, per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Controversie Mutuo

Art. B.6 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi che si verificano in relazione all'acquisto dell'abitazione indicata in polizza per la quale il contraente ha richiesto il mutuo:

- a) controversie contrattuali relative al mutuo erogato dall'Istituto di Credito e riguardante l'acquisto dell'abitazione indicata in polizza;
- b) controversie relative a polizze assicurative vendute dall'Istituto di Credito erogante il mutuo, relative all'abitazione acquistata, indicata in polizza.
- c) in relazione alla fideiussione, obbligatoria per legge ai sensi del d.lgs 122/2005 (attuativo della Legge 210/2004), in caso di "situazione di crisi" del "costruttore" la garanzia opera per la predisposizione stragiudiziarla della richiesta di attivazione della garanzia fideiussoria; **sono escluse le controversie tra**

l'acquirente dell'immobile ed il costruttore.

Per le definizioni di "acquirente", "costruttore" e "situazione di crisi" si rinvia agli artt. 1 e 3 del d.lgs 122/2005.

Tale garanzia si intende in copertura fino all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare/rogito ed è resa operante sia per l'abitazione indicata in polizza che per l'acquisto di eventuali altre abitazioni utilizzate direttamente dall'assicurato, fermo quanto indicato dall'Art. B.8.

Gli oneri di cui sopra sono quelli previsti dall'Art. B.1 lettere d), e), f), g), h) ed i).

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. B.11 comma 3.

L'assicurato è tenuto a:

- e) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- f) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. B.2 in quanto compatibili.

Norme comuni alla sezione

Art. B.7 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore dell'assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. **Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.**

Art. B.8 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

- b) **per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- c) **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni**





amministrative;

d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. B.11 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.

Art. B.12 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. B.13 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato risultino fondate e

Art. B.9 – Estensione del periodo di garanzia

Le garanzie della presente sezione si estendono ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' Art. B.11, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. B.10 – Estensione territoriale

Per le vertenze contrattuali previste nella copertura e per la garanzia "Controversie Mutuo" di cui all'Art. B.6, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

In tutte le altre ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG ed il legale scelto a norma dell'Art. B.11, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG ed il legale incaricato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

TUA avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. B.14 – Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Servizi di assistenza

Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

Centrale Operativa:	la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Decorrenza e durata:	dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione Territoriale:	Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
In viaggio:	qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
Prestazioni:	le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.
Sinistro:	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Come richiedere i servizi di assistenza

Art. C.1 – Come richiedere i servizi di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

oppure al numero di Milano: 02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;**
- 2) nome e cognome;**
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAB;**
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;**
- 5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Prestazioni di emergenza e informazioni

Art. C.2 – Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che **valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.**

Art. C.3 – Invio di un medico al domicilio

Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico **dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati**, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Art. C.4 – Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Art. C.5 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 150 euro**

per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

Art. C.6 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;**
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art. C.7 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le





spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- manca di acqua nell'abitazione, **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore**, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- manca di scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienici - sanitari.**

Art. C.8 – Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Art. C.9 – Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, **dietro richiesta dell'assicurato**, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione stessa.

TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.

Art. C.10 – Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. C.5, C.6 e C.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà un biglietto aereo (**classe economica**) o ferroviario (prima classe), **tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 150 euro complessivamente per sinistro.**

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

Art. C.11 – Spese di albergo

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. C.5, C.6 e C.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, **tenendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 250 euro.**

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

Art. C.12 – Informazioni legali

Qualora l'assicurato necessiti di informazioni legali relativamente a:

- condominio: amministratore (compiti, nomina, provvedimenti,

impugnazione, delibere, revoca), rapporti di portierato, diritti dei partecipanti alle cose comuni, dissensi dei condomini alle liti, innovazioni, opere sulle parti comuni dell'edificio, perimento dell'edificio, regolamento del fabbricato, ripartizione spese;

- equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;

- normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successione del contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato ad un proprio legale.

Art. C.13 – Informazioni fiscali immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO;
- ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;

- Imposte indirette

- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;

- Imposte di registro relative alla locazione e compravendita; telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste, verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte **con l'esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.**

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

Art. C.14 – Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione principale assicurata **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

Art. C.15 – Pronto Travel

Qualora l'assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi propo-





sti (fax, posta);

- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'assicurato, verrà applicato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%.

Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'assicurato e detta Agenzia.

La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Art. C.16 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- 1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.**
- 2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
 - d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
- 3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.**
- 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza**

za o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

- 6. Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..**
- 7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
- 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**
- 9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.**
- 10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Danni ai beni – All Risks

Art. D.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, **non espressamente escluso dall'Art. D.2.**

Sono parificati al danno i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal contraente e/o assicurato e/o da altre persone **esclusivamente allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.**

Art. D.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;**
- 2) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;**
- 3) **causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;**
- 4) **di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 5) **indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardi la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo: danni: da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demolizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollocamento; da riprogettazione, ecc.;**
- 6) **da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;**
- 7) **causati direttamente da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;**
- 8) **causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco;**
- 9) **dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni;**
- 10) **da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;**
- 11) **da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, salvo i danni da fenomeno elettrico da questi determinati;**
- 12) **da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; crollo e collasso strutturale; da difetti noti all'assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**

13) **da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o per effetto di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità; da bagnamento; da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, nella zona circostante i beni assicurati;**

14) **subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica (salvo fissi ed infissi), in occasione di grandine;**

15) **da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e da imbrattamento;**

16) **da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;**

17) **causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;**

18) **al contenuto all'esterno dei locali assicurati (diversi da atti vandalici), ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**

19) **di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;**

20) **da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque non oltre 1.000 euro per sinistro.**

Art. D.3 – Estensioni della garanzia

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'Art. D.2, si conviene che:

- a) relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, fumo, gas e vapori si considerano **operanti solo le esclusioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'Art. D.2;**
- b) relativamente ai danni da fenomeno elettrico, **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con la partita Abitazione e del 10% della somma assicurata con la partita Contenuto**, non si considerano operanti le esclusioni di cui ai punti 7) e 13) dell'Art. D.2;
- c) relativamente ai danni ai cristalli, **fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata con la partita Abitazione e del 5% della somma assicurata con la partita Contenuto**, non si considera operante l'esclusione di cui al punto 7) dell'Art. D.2;
- d) i danni da eventi atmosferici e fenomeno elettrico, subiti da pannelli solari al servizio del fabbricato, sono indennizzati **fino alla concorrenza per sinistro ed annualità assicurativa di 20.000 euro;**

si assicurano altresì:

- e) i danni da crollo o sfondamento del tetto provato dall'azione immediata e diretta della neve, **ferma l'esclusione per:**
 - d.1 **immobili con lavori edili in corso sulle coperture;**
 - d.2 **immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;**
 - d.3 **da gelo;**
- f) i danni al contenuto ed alle parti interne dell'abitazione da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, **se penetrate direttamente attraverso rotture, breccie o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;**
- g) i danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici,



igienici, di riscaldamento o condizionamento **al servizio esclusivo dell'abitazione assicurata**. Sono altresì compresi i danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, **non determinata da gelo**, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'abitazione (**ferme le esclusioni dei punti 8 e 9 dell'Art. D.2**), **con il massimo indennizzo per anno assicurativo del 5% della somma assicurata. Sono comunque esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica.**

Qualora sia assicurata l'abitazione, si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'abitazione, **fatte allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine, con esclusione delle spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti.**

Sono altresì compresi i danni da rottura di detti impianti causati da gelo:

- **con sottolimito del 2% delle somme complessivamente assicurate alle partite abitazione e contenuto ed il massimo di 5.000 euro per sinistro;**
- **ad esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, o da tubi interrati.**

Relativamente all'abitazione di oltre 20 anni di anzianità e in assenza di dichiarazione di conformità (degli impianti idrosanitari, di riscaldamento e climatizzazione) rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 o dell'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, la presente garanzia opera con uno scoperto del 30%;

- h) **qualora sia assicurata l'abitazione**, si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'abitazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato e **posti al servizio esclusivo dell'abitazione, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione; sono escluse le spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti;**
- i) i beni acquistati con utilizzo di TUA Card, senza applicazione della franchigia frontale prevista dall'Art. 16. Inoltre tali beni **sono assicurati per i primi 15 giorni dall'acquisto in caso di danneggiamento accidentale**, in deroga al punto 7) dell'Art. D.2. delle esclusioni, **ed in caso di installazione, montaggio e smontaggio. In caso di sinistro dovrà essere presentata la ricevuta di acquisto del bene unitamente alla copia del cliente relativa alla transazione con utilizzo della TUA Card;**
- l) i danni agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall'assicurato o dagli appartenenti al nucleo familiare, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata con la partita Contenuto;**
- m) i danni a cose di pregio, gioielli e valori (**escluso il denaro**), **quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per le somme in eccesso a quanto dagli stessi risarcito, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata con la partita Contenuto;**
- n) deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo **protrattasi per più di 48 ore consecutive e verificatesi durante la disabitazione dei locali**. Sono ricompresi anche i danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale. **La garanzia è prestata con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 750 euro;**

nonché i seguenti danni consequenziali, derivanti da evento assicurato con la presente sezione:

- o) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 500 euro;**

- p) le spese, **fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo complessivamente liquidabile a termini di polizza**, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, nonché per trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento, delle cose illese;
- q) le spese di pernottamenti in alberghi, pensioni o simili, o in altra abitazione, **per il tempo necessario al ripristino dell'agibilità dell'abitazione dichiarata inagibile**, nonché per mancato godimento dei locali o perdita della pigione (qualora locati a terzi), **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;**
- r) le spese di riprogettazione dell'abitazione nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**), che dovessero gravare sull'assicurato per la ricostruzione dell'abitazione in base alle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza;**
- s) danni indiretti, non altrimenti dimostrabili, liquidati in misura forfetaria del 5% **del danno indennizzabile a termini di polizza**. La presente garanzia opera qualora il danno materiale e diretto indennizzabile, con l'esclusione delle lettere o), p), q) e r) che precedono, risulti di importo non inferiore a 12.500 euro; in tal caso si conviene altresì che la franchigia frontale di cui all'Art. 16 non troverà applicazione.

Art. D.4 – Garanzia bagaglio

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'Art. D.2, qualora sia assicurata la partita Contenuto sia per la sezione "Danni ai beni - All Risks" sia per la garanzia "Furto e rapina in casa - All Risks", TUA assicura, **entro il massimale di euro 250 per sinistro e per anno assicurativo e di 75 euro per singolo oggetto**, senza applicazione della franchigia frontale di cui all'Art. 16 l'indennizzo della perdita definitiva del bagaglio:

- affidati a vettori aerei per l'imbarco e trasporto su aeromobili, derivante dalla loro mancata riconsegna, negli aeroporti di destinazione finale;
- per furto all'interno di veicoli, **con uno scoperto del 20% e a condizione che siano verificate contemporaneamente le seguenti modalità:**
 - **il veicolo a bordo del quale si trova il bagaglio sia regolarmente chiuso a chiave ed il furto avvenga tramite scasso o furto totale del veicolo;**
 - **il bagaglio riposto all'interno del veicolo non sia visibile dall'esterno;**
 - **il veicolo sia ricoverato in una pubblica autorimessa custodita o area privata chiusa/recintata, tra le ore 20.00 e le ore 7.00.**

Ad integrazione dell'Art. D.2, l'assicurazione non è operante per:

- a) **valori, gioielli, assegni, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, cose di pregio, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi dai documenti personali;**
- b) **i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati insieme agli abiti al vettore aereo;**
- c) **gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibile, telefoni cellulari, navigatore satellitare, impianti video, ecc.);**
- d) **i danni derivanti da furto con destrezza, dimenticanza, incuria, perdita, smarrimento (anche in aeroporto) da parte dell'assicurato;**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. M.1, l'assicurato dovrà presentare anche la seguente documentazione in caso di mancata consegna o avaria del bagaglio:

- **copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;**
- **copia del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) effettuata immediatamente presso l'ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti e copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.**





Art. D.5 - Terremoto - Garanzia Base

TUA, qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Terremoto - Garanzia Base", a parziale deroga dell'Art. D.2 punto 3) indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione assicurata causati da terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione, scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TUA, agli effetti della presente estensione di garanzia, **non indennizza i danni:**

- a) **causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- d) **di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o impuntabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;**
- e) **indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- f) **a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; nonché quelli a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;**
- g) **a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;**
- h) **a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.**

Agli effetti della presente garanzia:

- **in deroga a quanto indicato all'Art. 16 - Franchigia frontale, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 20% del valore a nuovo dell'abitazione, così come definito dall'Art. M.4;**
- **in nessun caso TUA pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore alla somma assicurata con la partita Abitazione e, comunque, non superiore al 100% del valore a nuovo dell'abitazione, così come definito dall'Art. M.4.**

Art. D.6 - Terremoto - Garanzia Estesa

Qualora indicato "SI" sulla scheda di polizza alla voce "Terremoto - Garanzia Estesa", si conviene che in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Terremoto - Garanzia Base", TUA corrisponderà, oltre all'indennizzo previsto con tale garanzia ed anche in eccedenza alla somma assicurata con la partita Abitazione, quanto segue:

- a) un'indennità aggiuntiva per danni al contenuto, calcolata in modo forfetario, pari al 10% dell'importo liquidabile con la Garanzia Base;
- b) le spese alberghiere, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato, **sino ad un massimo di euro 250 al giorno per un periodo non superiore a 15 giorni;**
- c) le spese d'affitto, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato, **sino ad un massimo di euro 1.250 mensili per un periodo non superiore a 12 mesi;**
- d) le spese documentate per la riparazione di veicoli di proprietà dell'assicurato o di proprietà del nucleo familiare danneggiati a seguito del terremoto, **sempre che il danno sia superiore all'85% del valore del singolo veicolo, sino ad un massimo per sinistro e per anno assicurativo di euro 20.000.**

Gli importi di cui alle lettere b) e c) verranno erogati a condizione che l'abitazione assicurata sia adibita a prima casa e che, a seguito del sinistro, sia dichiarata inagibile dalle competenti Autorità. La garanzia opera per le spese sostenute durante tale periodo di inagibilità, non oltre 18 mesi dalla data dell'evento.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Danni ai beni – Rischi Nominati

Art. E.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione, scoppio e implosione **non causati da ordigni esplosivi**, ad eccezione di quelli che a insaputa dell'assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti;
- caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti o in uso all'assicurato**;
- da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'abitazione, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini**;
- rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**. La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distaccamento di parti dell'abitazione conseguenti all'azione del fulmine;
- le spese, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo complessivamente liquidabile a termini di polizza**, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Art. E.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;**

Eventi naturali

Art. E.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate (o distaccate), tromba d'aria, grandine, da eventi atmosferici e naturali in genere, **quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, nella zona circostante i beni assicurati**.

I danni da bagnamento o allagamento che si verificassero all'interno dell'abitazione assicurata sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti ovvero per intasamento di grondaie e di pluviali esclusivamente causato da grandine.

Sono altresì compresi i danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve).

- conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, di componenti del nucleo familiare dell'assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere e, quando l'assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;**
- di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;**
- da smarrimento, furto, anche con destrezza, rapina, scippo, truffa, frode, estorsione, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, saccheggio;**
- all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- subiti dai beni in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demolizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollocamento, salvo quanto previsto dall'Art. E.1 lettera k); da riprogettazione, ecc.;**
- da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi.**

Relativamente ai danni da grandine subiti da tettoie, serramenti, cristalli, lucernari in genere, pannelli solari sia fotovoltaici che termici la garanzia opera **con un limite di indennizzo del 2% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 5.000 euro per sinistro e anno assicurativo e con applicazione del doppio della franchigia frontale di cui all'Art. 16. Sono esclusi i danni da grandine subiti da lastre in fibrocemento e da manufatti in materia plastica (salvo fissi ed infissi).**

Le garanzie di cui all'Art. E.1 lettera i), j), k) sono operanti anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

Art. E.4 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. E.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**



- 2) **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- 3) **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- 4) **gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati,** salvo quanto espressamente previsto in caso di sovraccarico di neve;
- 5) **cedimento o franamento del terreno;**
- **subiti da:**
 - 6) **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
 - 7) **beni all'aperto,** ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- 8) **immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- 9) **con esclusivo riferimento alla garanzia sovraccarico neve:**
 - **immobili con lavori edili in corso sulle coperture;**
 - **immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;**
 - **da gelo, sebbene conseguente al danno derivante da sovraccarico di neve.**

Atti vandalici

Art. E.5 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di furto, rapina o estorsione. Sono altresì compresi i danni:

- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. **Qualora l'occupazione si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;**
- gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di un furto o nel tentativo di commetterlo, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro.** Tale limite non opera per eventi previsti dall'Art. E.1.

Danni da acqua, gas e gelo

Art. E.7 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, **non determinata da gelo,** di pluviali e di grondaie degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento **al servizio esclusivo dell'abitazione. Relativamente all'abitazione di oltre 20 anni di anzianità e in assenza di dichiarazione di conformità (degli impianti idrosanitari, di riscaldamento e climatizzazione) rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 o dell'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico 37/2008, la presente garanzia opera con uno scoperto del 30%;**
- b) fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, **non determinata da gelo,** delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'abitazione, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro e previa applicazione di franchigia pari a 200 euro;**
- c) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento **al servizio esclusivo dell'abitazione con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro;**
- d) rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento **al servizio esclusivo dell'abitazione, determinati da gelo, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro;**

ed inoltre, qualora l'abitazione sia assicurata, le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'abitazione, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:

- e) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia di cui al punto a) c) o d), **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.500 euro;**
- f) dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato e **posti al servizio esclusivo dell'abitazione, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione,**

Le garanzie di cui all'Art. E.1 lettera i), j), k) sono operanti anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

Art. E.6 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. E.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al punto 2) di detto articolo.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) **da deturpamento o imbrattamento;**
- 2) **di furto, rapina, estorsione nonché quelli causati dai ladri al solo scopo di commetterli o tentarli,** salvo che per eventi previsti dall'Art. E.1;
- 3) **verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.**

con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 1.500 euro.

Le garanzie di cui all'Art. E.1 lettera i), j), k) sono operanti anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

Art. E.8 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. E.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Premesso che, relativamente all'Art. E.7, quanto disciplinato da ogni singolo punto non è compreso dagli altri, l'assicurazione non include i danni:

- acqua condotta (Art. E.7 lettera a):
 - 1) **derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali;**
 - 2) **da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;**
 - 3) **per traboccamento di piscine;**
 - 4) **da usura, corrosione o difetto di materiali;**
 - 5) **da rottura di tubi in gomma;**
- fuoriuscita acqua da apparecchi domestici (Art. E.7 lettera b):
 - 6) **da usura o difetto di manutenzione;**
 - 7) **in occasione di installazione, collaudo o prova;**
 - 8) **dovuti a difetti di costruzione;**
- occlusione di condutture e impianti (Art. E.7 lettera c):
 - 9) **conseguenti a traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica;**
 - 10) **avvenuti a seguito di trabocco delle piscine o di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;**
- gelo (Art. E.7 lettera d):
 - 11) **avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
 - 12) **rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate.**
- ricerca, riparazione o sostituzione (Art. E.7 lettere e, f): **spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti;**
- **da rottura di impianti di pertinenza condominiale, non al servizio esclusivo dell'abitazione assicurata.**





Fenomeno elettrico

Art. E.9 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.

Le garanzie di cui all'Art. E.1 lettera i), j), k) sono operanti anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e **per l'abitazione e il Contenuto il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare quello indicato in polizza.**

Art. E.10 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. E.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al punto 8) di detto articolo.

Cristalli

Art. E.11 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per sostituire i cristalli dei beni assicurati, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabile ai sensi delle altre garanzie della presente sezione "Danni ai beni" o per le quali sia esaurito il limite di indennizzo previsto dalle stesse. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ed **il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare quello indicato in polizza.**

Art. E.12 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) **da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunque**

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) **causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione o da manomissione;**
- b) **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- c) **dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Per le sole apparecchiature e componenti elettroniche sono esclusi, inoltre, i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) **controlli di funzionalità;**
- e) **manutenzione preventiva;**
- f) **danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.**

Disagi e altre spese

Art. E.13 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie della presente sezione, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- a) **danni agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall'assicurato o dagli appartenenti al nucleo familiare, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;**
- b) **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 250 euro;**
- c) **deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo *protrattasi per più di 48 ore consecutive e verificatisi durante la disabitazione dei locali.* Sono ricompresi anche i danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale. **La garanzia è prestata con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 250 euro;****
- d) **danni a cose di pregio, gioielli e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per le somme in eccesso a quanto dagli stessi risarcito, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;**

non compromettano l'integrità del cristallo stesso;

- b) **derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;**
- c) **non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;**
- d) **avvenuti in occasione di crollo dell'immobile o distacco di parti di esso, assestamenti dell'immobile, restauro dei locali e/o dell'immobile, operazioni di trasloco;**
- e) **lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi;**
- f) **lavori effettuati sui sostegni o cornici o mobili sul quale sono collocati i cristalli.**

- e) **spese occorrenti per il trasloco o il deposito presso terzi del Contenuto, nonché il relativo ricollocamento, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;**
- f) **spese di pernottamenti in alberghi, pensioni o simili, o in altra abitazione, per il tempo necessario al ripristino dell'agibilità dell'abitazione, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;**
- g) **spese di riprogettazione dell'abitazione nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull'assicurato per la ricostruzione dell'abitazione in base alle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;**
- h) **danni indiretti, non altrimenti dimostrabili, liquidati in misura forfetaria del 2,5% del danno indennizzabile a termini di polizza.**

Le garanzie di cui alle lettere a), b), c), d), e) operano relativamente al Contenuto qualora assicurato.

Le garanzie di cui alle lettere f), g), h) operano esclusivamente in caso di dichiarazione di inagibilità dei locali ovvero di evento che abbia interessato almeno il 50% dei metri quadri dell'abitazione.

Le garanzie di cui alle lettere b) e/o c), in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza, saranno indennizzabili senza applicazione della Franchigia Frontale di cui all'Art. 16.

Terremoto - Garanzia Base

Art. E.14 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1 ed a parziale deroga dell'Art. E.2 punto 5), TUA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione assicurata causati da terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione, scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha

dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TUA, agli effetti della presente estensione di garanzia, **non indennizza i danni:**

- a) **causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni prove-**





nienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o impuntabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in

- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Agli effetti della presente garanzia:

- in deroga a quanto indicato all'Art. 16 – Franchigia frontale, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 20% del valore a nuovo dell'abitazione, così come definito dall'Art. M.4;
- in nessun caso TUA pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore alla somma assicurata con la partita Abitazione e, comunque, non superiore al 100% del valore a nuovo dell'abitazione, così come definito dall'Art. M.4.

Terremoto - Garanzia Estesa

Art. E.15 - Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia di cui all'Art. E.1 ed a parziale deroga dell'Art. E.2 punto 5), si conviene che in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Terremoto - Garanzia Base" di cui all'Art. E.14, TUA corrisponderà, oltre all'indennizzo previsto con tale garanzia ed anche in eccedenza alla somma assicurata con la partita Abitazione, quanto segue:

- a) un'indennità aggiuntiva per danni al contenuto, calcolata in modo forfetario, pari al 10% dell'importo liquidabile con la "Garanzia Base";
- b) le spese alberghiere, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato, **sino ad un massimo di euro 250 al giorno per un periodo non superiore a 15 giorni;**

- c) le spese d'affitto, documentate e sostenute dal nucleo familiare assicurato, **sino ad un massimo di euro 1.250 mensili per un periodo non superiore a 12 mesi;**
- d) le spese documentate per la riparazione di veicoli di proprietà dell'assicurato o di proprietà del nucleo familiare danneggiati a seguito del terremoto, **sempre che il danno sia superiore all'85% del valore del singolo veicolo, sino ad un massimo per sinistro e per anno assicurativo di euro 20.000.**

Gli importi di cui alle lettere b) e c) verranno erogati a condizione che l'abitazione assicurata sia adibita a prima casa e che, a seguito del sinistro, sia dichiarata inagibile dalle competenti Autorità. La garanzia opera per le spese sostenute durante tale periodo di inagibilità, non oltre 18 mesi dalla data dell'evento.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Norme comuni alla sezione Danni ai Beni

Art. F.1 – Limiti di indennizzo

Le garanzie della sezione "Danni ai beni" **operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:**

a) cose di pregio:

- sezione Danni ai beni – Rischi Nominati: **per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro;**
- sezione Danni ai beni – All Risks: **per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro;**

b) cose professionali:

- sezione Danni ai beni – Rischi Nominati: **10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro;**
- sezione Danni ai beni – All Risks: **10% della somma assicurata con il massimo di 7.500 euro;**

c) costi di riproduzione di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) **con il massimo di 500 euro per sinistro per la sezione Danni ai beni – Rischi Nominati, elevato a 750 euro per la sezione Danni ai beni - All Risks;**

d) gioielli: **20% della somma assicurata;**

e) valori:

- sezione Danni ai beni – Rischi Nominati: **1.000 euro per sinistro;**
- sezione Danni ai beni – All Risks: **1.500 euro per sinistro.**

Art. F.2 – Parametri di rischio e Forma di assicurazione

La tariffazione delle garanzie relative alle partite "Abitazione" e "Contenuto" è convenuta in relazione a parametri di rischio tra i quali "metri quadri", "finiture", "difficoltà edili", "piani", "struttura". Pertanto, ferma l'applicazione del disposto degli Artt. 1, 3 e 4, si conviene tra le parti che l'assicurazione per la partita "Abitazione" è prestata a Primo Rischio Assoluto o a Valore Intero, in base a quanto riportato in polizza, ed invece per la partita "Contenuto" sempre a Primo Rischio Assoluto, salvo quanto diversamente indi-

cato per specifiche garanzie.

In caso di assicurazione prestata a Primo Rischio Assoluto, qualora al momento del sinistro i metri quadri indicati in polizza, maggiorati del 20%, siano inferiori a quelli accertati al momento del sinistro, troverà applicazione quanto disposto dagli artt. 1893 e 1898 cod. civ.

Art. F.3 – Colpa grave

TUA corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave del contraente e/o dell'assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare di quest'ultimo.

Art. F.4 – Rinuncia all'azione di surroga

TUA rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- il contraente, nonché le persone delle quali contraente ed assicurato devono rispondere a norma di legge;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari dell'abitazione;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

Art F.5 - Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, **purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave. TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Furto e altri eventi – All Risks

Furto e rapina in casa

Art. G.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da furto, rapina ed estorsione, avvenuti o tentati all'interno dei locali dell'abitazione assicurata. È compresa la rapina od estorsione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- i danni causati al contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione, alle parti di abitazione ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte, **con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 5.000 euro;**
- le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 5.000 euro;**
- il furto commesso nei locali di abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, **purché l'assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 5.000 euro;**
- le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi. **La perdita delle chiavi dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La sostituzione delle serrature dovrà essere eseguita entro il settimo giorno dalla denuncia. Trascorso tale termine, l'assicurazione per furto commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche si intende cessata;**
- le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione;
- le spese sostenute in caso di evento indennizzabile per l'installazione di un impianto di allarme a protezione dell'abitazione stessa, **con il massimo indennizzo del 20% del danno indennizzabile a termini di polizza, fino ad un massimo di 1.500 euro. La garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.**

Le garanzie di cui alle lettere e) e/o f), **in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza**, saranno indennizzabili senza applicazione della Franchigia Frontale prevista dall'Art. 16.

La presente garanzia è estesa ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori, causati da:

- furto, rapina ed estorsione compiuti, secondo le modalità previste dal presente articolo, all'interno di abitazioni di villeggiatura o seconde case temporaneamente occupate dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, **limitatamente alla loro permanenza in luogo;**
- scippo, rapina ed estorsione, quando indossati dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dell'abitazione

assicurata. La presente garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata.

Le garanzie di cui alle lettere h) e/o i) operano:

- a parziale deroga dell'Art. G.2 punto 7);
- entro i confini UE, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano;**
- anche per gli effetti personali depositati presso un guardaroba custodito **che abbia rilasciato la relativa contromarca;**
- con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per i gioielli e del 5% della somma assicurata con il massimo di 500 euro per i valori.**

Art. G.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;**
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave (salvo quanto indicato all'Art. G.1 lett. d):**
 - del contraente o dell'assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare;
 - da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dai dipendenti dell'assicurato;
- indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi;**
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi;**
- qualora l'assicurazione riguardi la prima casa dell'assicurato, avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;**
- a gioielli e valori;**
- i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. I.2 o gli stessi, in assenza di persone, non siano operanti;**
- commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- qualora l'assicurazione riguardi la seconda casa dell'assicurato relativamente alle cose di pregio, l'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno;**
- da uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse qualora non sia stata effettuata denuncia presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia e comunque dalle ore 24 del settimo giorno successivo alla denuncia stessa.**





Gioielli e valori in cassaforte

Art. G.3 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. G.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nell'abitazione indicata in polizza, in caso di:

- a) furto, **a condizione che l'autore del furto, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso;**
- b) rapina ed estorsione (anche iniziate dall'esterno). **In tale caso la garanzia opera con uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 20% del danno indennizzabile a termini di polizza.**

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione, se seconda casa, rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.

Art. G.4 – Limiti di indennizzo

La garanzia "Gioielli e valori in cassaforte" **opera, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo per i valori del 20% della somma assicurata e, per singolo oggetto, del 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro.**

Gioielli e valori in casa

Art. G.5 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. G.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei gioielli e valori, ovunque riposti, anche se di proprietà di terzi, nell'abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 15 giorni consecutivi incustodita,

termine elevato a 30 giorni per la seconda casa; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno, 31° per la seconda casa.

Art. G.6 – Limiti di indennizzo

La garanzia "Gioielli e valori in casa" **opera, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo per i valori del 10% della somma assicurata e, per singolo oggetto, del 50% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Furto e altri eventi – Rischi Nominati

Furto e rapina in casa

Art. H.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in caso di:

- a) furto del Contenuto, **sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdotti nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:**
 - a.1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - a.2 uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. **La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa;**
 - a.3 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - a.4 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno;
 - a.5 in presenza di persone, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura;
- b) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- c) i danni causati al contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- d) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione, alle parti di abitazione ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte, **con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.000 euro.**

Art. H.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezio-**

Gioielli e valori in cassaforte

Art. H.3 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. H.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nell'abitazione indicata in polizza, in caso di:

- a) furto, **a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. H.1**, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso;
- b) rapina ed estorsione (anche iniziate dall'esterno). **In tale caso la garanzia opera con uno scoperto a carico dell'assicurato pa-**

Gioielli e valori in casa

Art. H.5 – Oggetto della garanzia

In deroga dell'Art. H.2 punto 7) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei gioielli e valori, ovunque riposti, anche se di proprietà di terzi, nell'abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 15 giorni consecutivi incustodita,

ne, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- 2) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;**
- 3) **commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **del contraente o dell'assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare;**
 - **da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **dai dipendenti dell'assicurato;**
- 4) **indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo danni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi;**
- 5) **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi;**
- 6) **qualora l'assicurazione riguardi la prima casa dell'assicurato, avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;**
- 7) **a gioielli e valori.**
- 8) **i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. I.2 o gli stessi, in assenza di persone, non siano operanti;**
- 9) **commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture;**
- 10) **qualora l'assicurazione riguardi la seconda casa dell'assicurato relativamente alle cose di pregio, l'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando l'abitazione rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.**

ri al 20% del danno indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando l'abitazione, se seconda casa, rimanga per più di 30 giorni consecutivi incustodita; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno.

Art. H.4 – Limiti di indennizzo

La garanzia "Gioielli e valori in cassaforte" **opera, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo per i valori del 20% della somma assicurata e, per singolo oggetto, del 50% della somma assicurata con il massimo di 7.000 euro.**

termine elevato a 30 giorni per la seconda casa; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno, 31° per la seconda casa.

Art. H.6 – Limiti di indennizzo

Le garanzie "Gioielli e valori in casa" **operano, nel rispetto delle somme assicurate, con il limite di indennizzo per i valori del 10% della somma assicurata e, per singolo oggetto, del 50% della somma assicurata con il massimo di 3.500 euro.**





Furto, rapina e scippo fuori casa

Art. H.7 – Oggetto della garanzia

La garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori, causati da:

- furto, rapina ed estorsione compiuti, secondo le modalità previste dall'Art. H.1, all'interno di abitazioni di villeggiatura o seconde case temporaneamente occupate dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, **limitatamente alla loro permanenza in luogo**;
- scippo, rapina ed estorsione, quando indossati dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dell'abitazione assicurata. La presente garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata.

Le garanzie di cui al presente articolo operano:

- entro i confini entro i confini UE, Andorra, Islanda, Liechten-**

stein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano;

- anche per gli effetti personali depositati presso un guardaroba custodito **che abbia rilasciato la relativa contromarca.**

Art. H.8 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'Art. H.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Art. H.9 – Limiti di indennizzo

Le garanzie "Furto, rapina e scippo fuori casa" **operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per i gioielli e del 10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per i valori.**

Disagi e altre spese

Art. H.10 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie della presente sezione, TUA assicura la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- i danni materiali e diretti al contenuto e/o all'abitazione causati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro, comunque esclusi i danni da scritte ed imbrattamento**;
- le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro**;
- il furto commesso nei locali di abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, **purchè l'assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro**;
- le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni

dell'abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 250 euro. La perdita delle chiavi dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La sostituzione delle serrature dovrà essere eseguita entro il settimo giorno dalla denuncia**;

- le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione, **con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 250 euro**;
- le spese sostenute in caso di furto o tentato furto, rapina ed estorsione nell'abitazione assicurata per l'installazione di un impianto di allarme a protezione dell'abitazione stessa, **con il massimo indennizzo del 20% del danno indennizzabile a termini di polizza, fino ad un massimo di 500 euro. La garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.**

Le garanzie di cui alle lettere d) e/o e), **in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza**, saranno indennizzabili senza applicazione della Franchigia Frontale prevista dall'Art. 16.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Norme comuni alla sezione Furto e altri eventi

Art. I.1 – Primo rischio assoluto

Le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" sono prestate, **nei limiti delle somme assicurate alle singole garanzie**, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ., e le somme assicurate si intendono quale massima esposizione di TUA per sinistro e per anno assicurativo.

Art. I.2 – Caratteristiche per i mezzi di chiusura e dei locali

Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dell'abitazione, anche se posta sul tetto (per il quale fa riferimento la posizione della linea di gronda), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Rafforzati

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- 4) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 cmq.

Allarme

- 5) l'abitazione sia protetta da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta, a norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente

delle norme EN 50131, le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;

- 6) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Art. I.3 – Scoperti

A parziale deroga dell'Art. 16 le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati:

1. scoperto 20% in caso di sinistro commesso:

- 1.1 violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";
- 1.2 senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura (es. uso di chiavi false o fraudolento di quelle vere, particolare agilità personale, in presenza di persone, ecc.);
- 1.3 con introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, e sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;
- 1.4 nelle seconde case;

2. scoperto 30% in caso di sinistro commesso:

- 2.1 con violazione di mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard";
- 2.2 in assenza di impianto di allarme, a norma dell'Art. I.2 punto 5), qualora ne sia dichiarata in polizza la presenza.

Art. I.4 – Limiti di indennizzo

Le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:

- a) cose di pregio: per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro;
- b) cose professionali: 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro.
- c) costi di riproduzione di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di 250 euro per sinistro;
- d) cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione assicurata: 10% della somma assicurata, con il massimo di:
 - sezione "Furto e altri eventi - All Risks": 2.500 euro;
 - sezione "Furto e altri eventi - Rischi Nominati": 1.000 euro.

L'assicurazione, in caso di furto, opera solo in presenza di rottura o scasso dei mezzi di chiusura e protezione, almeno di livello standard.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Animali domestici

Rimborso spese veterinarie

Art. L.1 – Oggetto della garanzia

Con la presente garanzia, TUA si impegna a tenere indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza**, per le spese veterinarie che egli debba sostenere, in caso di intervento chirurgico, per trattamenti resi necessari da infortunio o malattia per l'animale domestico indicato in polizza.

Le spese veterinarie indennizzabili ai sensi del presente contratto sono:

- onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
- le spese di cui al punto c) sostenute nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico, e nei 30 giorni ad esso successivi, purché direttamente connessi all'intervento chirurgico oggetto della garanzia, **entro il limite del 20% della somma assicurata.**

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati, punzonati o dotati di microchip, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dell' "E.N.C.I." (pedigree).

L'animale assicurato dev'essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente vaccinato per:

- cane: cimurro, parvovirus, epatite e/o leptospirosi;
 - gatto: rinotracheite, la calicivirosi e la panleucopenia;
- e comunque per le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.**

Art. L.2 – Esclusioni

TUA non indennizza i danni causati:

- da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- da atti di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi gli interventi chirurgici derivanti da furto, tentativo di furto, avvelenamento e maltrattamento;
- con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, concussione, corruzione, saccheggio, truffa o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
- da uso professionale dell'animale o in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);

Sono altresì esclusi dall'assicurazione gli interventi chirurgici derivanti da:

- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque rife-

ribili a fattori ereditari;

- 9) **infortuni o malattie insorte o manifestatesi prima dell'effetto dell'assicurazione;**
- 10) **trattamenti terapeutici, incluso l'intervento chirurgico, non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;**
- 11) **ernie in genere;**
- 12) **malattie mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;**
- 13) **mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;**
- 14) **infortuni causati da trasporti che non siano effettuati nel rispetto della legislazione vigente;**
- 15) **interventi di castrazione e sterilizzazione;**
- 16) **interventi chirurgici aventi finalità estetiche.** Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- 17) **per gravidanza o parto spontaneo;**
- 18) **per malattie dei denti e paradontopatie;**
- 19) **per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;**
- 20) **per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;**
- 21) **per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento ed in ogni caso per prestazioni e spese non direttamente connesse ad interventi chirurgici.**

Art. L.3 – Periodo di attesa

Fermo quanto previsto dall'Art. 7, disciplinante il giorno di effetto dell'assicurazione, le garanzie decorrono **dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.**

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati per data di effetto si intende:

- il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;
- il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.

Quanto valido per il caso di emissione in sostituzione, analogamente vale per le variazioni e/o sostituzioni che dovessero intervenire nel corso di validità della presente polizza.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle loro rispettive scadenze, fermo quanto previsto dall'Art. 7, i termini di aspettativa sopra previsti decorrono nuovamente dal giorno di effettivo pagamento.

Art. L.4 – Franchigie e limiti di indennizzo

Il limite di indennizzo indicato in polizza è da considerarsi quale limite massimo di esposizione per TUA per sinistro e per anno assicurativo, anche in presenza di più animali contemporaneamente assicurati.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 100 euro, elevata a 250 euro per gli infortuni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria e per animali di età superiore a 6 anni, relativamente ai quali il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo si intende ridotto a 750 euro.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



In caso di sinistro – “Danni ai beni”, “Furto e altri eventi” e “Animali domestici”

Art. M.1 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, anche telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio), nonché per la sezione Animali Domestici l'invio della documentazione medico-veterinaria attestante l'avvenuto intervento e le cure prestate. L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il contraente o l'assicurato è tenuto a:

- 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;*
- 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.*
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.*
- 5) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.*
- 6) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;*
- 7) per la sezione Animali Domestici si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, ad acconsentire ad accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria.*

Art. M.2 – Esagerazione o alterazione dolosa del danno

Il contraente, o l'assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, perde il diritto all'indennizzo.

Art. M.3 – Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In

tal caso si seguirà la procedura seguente.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale, del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;*
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;*
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. M.4 – Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Abitazione

- 1. Ai fini del presente articolo, il termine “Valore a Nuovo” indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione dell'abitazione assicurata, escluso il valore dell'area, o, in caso di danni limitati ad alcune parti dell'abitazione stessa, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate. **Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.***
- 2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:*
 - a) si determinerà il valore dell'abitazione, stimando il “Valore a Nuovo” e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza influente e concomitante (nel seguito, il “Deprezzamento”);*
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);*
 - c) nella valutazione dell'indennizzo troverà applicazione il disposto di cui all'Art. F.2;*
 - d) **sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, fran-***



chiglie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.

3. **Qualora la ricostruzione dell'abitazione e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, TUA si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del "Deprezzamento". Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di comprovata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi.**

Anche relativamente all'ammontare del deprezzamento, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. F.2 e, in caso di assicurazione a valore intero, **se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al "valore a nuovo" ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a "valore a nuovo", l'indennizzo supplementare per "Deprezzamento", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; qualora invece risulti che la somma assicurata è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.**

La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per TUA.

4. In caso di esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi e per le medesime garanzie assicurate per la partita Abitazione, TUA indennizzerà la propria quota di indennizzo previa riduzione della franchigia in misura pari agli importi indennizzati con le altre dette assicurazioni, fermo quanto indicato all'Art. 2.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti al netto di un "deprezzamento" stabilito in relazione al tipo, vetustà, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e conservazione ed ogni altra circostanza influente e concomitante. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate. **Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.**

Relativamente al Contenuto, l'assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo, senza considerare il "deprezzamento" di cui sopra, purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, TUA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al primo e secondo comma.

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Per le cose di pregio ed i gioielli l'indennizzo viene calcolato in base all'equo valore di mercato al momento del sinistro.

Per i valori l'indennizzo viene calcolato sulla base del valore nominale (l'importo indicato sui valori), mentre per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- **TUA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato dovrà restituire a TUA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i cristalli, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo dei cristalli ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conser-

vazione. **TUA ha la facoltà di sostituire i cristalli infranti e di pagare il relativo costo di rimpiazzo.**

Per archivi, documenti, disegni e fotografie, l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico, scientifico o comunque commerciale.**

Nelle valutazioni di cui sopra, sia per la partita Fabbricato che per la partita Contenuto, occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.;
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione Furto sono equiparati ai beni distrutti/danneggiati i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- **in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio di quello determinato con valore allo stato d'uso.**

Quanto precede non è operante per la sezione Animali Domestici.

Art. M.5 – Titorialità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. M.6 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titorialità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.**

Per la sezione Animali Domestici, TUA provvederà al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, del documento attestante l'avvenuto ricovero, degli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa.

Art. M.7 – Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 100.000 euro.**

L'assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. M.4 punto 3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore complessivamente a 250.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere erogati da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. M.8 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'assicurato non





rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. M.9 – Riduzione somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro di cui alla sezione "Furto e altri eventi", le relative somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e

fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso di TUA** dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Quanto precede vale anche per le somme assicurate ed i limiti di indennizzo della polizza sostituita, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 12, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere, e l'**eventuale reintegro non pregiudica tale facoltà.**

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

